



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3 che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, tra l'altro, di infanzia e adolescenza;

VISTO l'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO, in particolare, il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 105, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte: a) a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo;

VISTO, altresì, il comma 3 del citato articolo 105, il quale, ai fini sopra indicati, dispone che: *“Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”*;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, emanato ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020, segr. Sez II n. 1587 - recante la destinazione e i criteri di riparto delle risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, che prevede all'art. 1, comma 4, la destinazione di € 15.000.000 ai comuni, all'esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e educative dei minori;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'art. 2, del citato decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, che prevede che gli interventi siano attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27, 28, 29 e 31;

VISTA l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e, in particolare, gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile n.1 3, 4, 5, 10 e 11, approvati a New York il 25 settembre 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

VISTE le Osservazioni conclusive 2019 al quinto e sesto Rapporto periodico dell'Italia del Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC/C/ITA /5-6) e in particolare i paragrafi 17 lett. c), 30 e 31;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e, contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che, nel 2015, il Parlamento europeo, in previsione di un'apposita Raccomandazione da emanare nel 2021, ha invitato la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a introdurre una *Child Guarantee* (sistema di garanzia per l'infanzia) in modo che ogni bambino in condizioni di povertà possa avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà infantile;

CONSIDERATO che, ai fini della destinazione delle risorse, pari ad euro 15 milioni, a favore dei comuni, occorre procedere alla emanazione di un Avviso pubblico ai sensi di quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI

"EDUCARE IN COMUNE"
CUP J57C20000350001

Premessa

Sono considerate in povertà assoluta le famiglie e le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile. La soglia di spesa sotto la quale si è assolutamente poveri è definita attraverso un paniere statistico di povertà assoluta.

I dati dell'Istat evidenziano, nel 2019, un calo della povertà assoluta in Italia: dopo quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta, rimanendo, tuttavia, su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009. In particolare, le famiglie in condizione di povertà assoluta sono pari a circa 1,7 milioni, con una incidenza del 6,4% sul totale (7,0% nel 2018), per un numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui (7,7% del totale, 8,4% nel 2018). Risulta, invece, stabile il numero delle famiglie in condizioni di povertà relativa, pari a poco meno di 3 milioni (11,4%), cui corrispondono 8,8 milioni di persone (14,7% del totale).

L'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel Mezzogiorno (8,5% nel Sud e 8,7% nelle Isole), rispetto alle altre aree geografiche del Paese (5,8% nel Nord-ovest, 6,0% nel Nord-est e 4,5% nel Centro).

Nel 2019, si conferma un'incidenza di povertà assoluta più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti: 6% tra le famiglie di tre componenti, 9,6% tra quelle con quattro componenti e 16,2% tra quelle con cinque e più. La povertà, inoltre, aumenta in presenza di figli conviventi, soprattutto se di minore età, passando dal 6,5% delle famiglie con un figlio minore al 20,2% di quelle con tre o più figli minorenni. Anche tra le famiglie monogenitore la povertà è più diffusa rispetto alla media, con un'incidenza dell'8,9%, ma in attenuazione rispetto all'anno precedente, quando era pari a 11,4%. Istruzione e livelli occupazionali migliori proteggono le famiglie dalla povertà. Nelle famiglie con figli minorenni questo più è più evidente: 7,1% nelle famiglie in cui la persona di riferimento è occupata e 21,6% se non occupata.

In calo, rispetto agli anni precedenti, anche il dato sui minorenni in povertà assoluta. Nel 2019, la povertà assoluta in Italia colpisce 1 milione 137 mila minori (11,4% rispetto al 7,7% degli individui a livello nazionale; 12,6% nel 2018). L'incidenza varia dal 7,2% del Centro al 14,8% del Mezzogiorno. Rispetto al 2018, le condizioni dei minori migliorano sia a livello nazionale sia al Centro (da 10,1% a 7,2%). Più contenuto il calo registrato al Nord: dall'11,2% del 2018 si è passati al 10,7% del 2019. Disaggregando per età, l'incidenza si conferma più elevata nelle classi 7-13 anni (12,9%) e 4-6 anni (11,7%) rispetto alle classi 0-3 anni (9,7%) e 14-17 anni (10,5%), quest'ultima in particolare miglioramento rispetto all'anno precedente (12,9%).

Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 619 mila nel 2019, con un'incidenza dell'9,7%.

Con lo scopo di combattere la povertà e l'esclusione sociale tra i minori più svantaggiati in particolare i minori che vivono in contesti familiari vulnerabili, che risiedono in strutture di accoglienza, provenienti da un contesto migratorio e i minori con disabilità, la Commissione europea, nel 2017, ha commissionato uno studio di fattibilità sulla *Child Guarantee*, analizzando le opportunità di accesso ai servizi di cinque settori chiave identificati dal Parlamento europeo: assistenza sanitaria gratuita, istruzione gratuita, educazione e cura della prima infanzia gratuite, accoglienza e abitazioni dignitose e nutrizione adeguata.

A causa del diffondersi della pandemia sanitaria, legata al covid-19, la situazione sociale, economica e culturale dei minorenni è nettamente peggiorata: studi nazionali evidenziano che gli effetti sull'economia e la chiusura di molti servizi hanno inciso sulla povertà economica e acuito le disuguaglianze e i divari che sono alla base della povertà educativa. Gli effetti, di medio-lungo periodo della pandemia su bambine/i e adolescenti sono riscontrabili a diversi livelli: del benessere psico-fisico, degli apprendimenti e dello sviluppo. Gli effetti sono stati particolarmente pesanti, e con maggiore rischio di irreversibilità, tra coloro che erano già in condizione di svantaggio e vulnerabilità: perché in condizione di povertà, o con disabilità gravi, o in situazioni familiari difficili.

La povertà economica alimenta la povertà educativa, condizione in cui un bambino o un adolescente si trova privato del diritto all'apprendimento in senso lato, delle opportunità culturali ed educative, del diritto al gioco, dell'accesso, in generale, a beni e servizi dedicati, ad opportunità di apprendimento e di fruizione non formale di cultura e arti, necessari alla crescita. Tale forma di povertà non è solo causa dello svantaggio sociale (ed economico) ascrivibile alla famiglia di origine, ma è interrelata al divario socio-territoriale e alla dimensione qualitativa della comunità educante di riferimento. La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale, le cui cause derivano anche dalla povertà di relazioni, dall'isolamento e dalla cattiva alimentazione e cura della salute. In particolare, la dimensione emotiva della socialità, del costruito valoriale e della capacità di relazionarsi con le realtà di riferimento, sia esterne che interne, è insidiosa, quanto e più di quella economica. La povertà nelle relazioni priva i bambini e gli adolescenti della possibilità di crescere negli affetti, di apprendere e sperimentare relazioni

positive, di scoprire pienamente le proprie capacità cognitive, sviluppare le proprie competenze, coltivare i propri talenti ed allargare le proprie aspirazioni.

Lo sviluppo dell'età evolutiva, in ambienti caratterizzati dallo svantaggio economico e culturale insieme, aumenta il rischio di diventare degli adulti esclusi: un fenomeno che tende a perpetuarsi nelle generazioni future incapaci di riscattare la loro condizione iniziale di privazioni. La crescita esponenziale del fenomeno della povertà educativa allarga, infatti, il divario tra le generazioni, esponendo fortemente i ragazzi alla marginalità sociale e alla povertà come fenomeno "ereditario".

In generale, l'Italia è chiamata ad intervenire su più fronti per contrastare il fenomeno della povertà e della povertà educativa dando attuazione agli obiettivi del Programma di Garanzia per l'Infanzia e l'adolescenza (c.d. *Child Guarantee*) che si pone l'obiettivo di garantire che ogni bambino in Europa a rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso ad assistenza sanitaria e istruzione gratuita, cura, abitazioni dignitose e nutrizione adeguata, secondo i principi generali espressi dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), proponendo soluzioni coerenti ed efficaci in risposta agli obiettivi dell'Agenda di sviluppo sostenibile 2030 che, all'art. 1, prevede proprio "l'abolizione della povertà, in tutte le sue forme".

Nell'alveo di questi impegni europei ed internazionali, il presente Avviso pubblico propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della "comunità educante", per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di *welfare* di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d'intervento. Per "comunità educante" si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori, alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) - che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la dimensione sociale del processo educativo.

In particolare, il presente Avviso prevede interventi in tre aree tematiche:

- A. "Famiglia come risorsa";
- B. "Relazione e inclusione";
- C. "Cultura, arte e ambiente".

Nell'area **A. "Famiglia come risorsa"** si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l'educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.

Nell'area **B. "Relazione e inclusione"**, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l'acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l'obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.

Nell'area **C. "Cultura, arte e ambiente"** sono individuati i temi della cultura e dell'ambiente quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli

adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un'offerta di iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.

Particolare sensibilità, in ciascuna area tematica, deve essere riposta ai contesti di violenza assistita a danni di persone di minore età, come anche ai bisogni di legami familiari da rimodulare fuori dai modelli originali o tradizionali, di "mancata genitorialità", come nel caso dei fallimenti adottivi e degli orfani per crimini domestici.

Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni e volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi. Tutte le proposte dovranno tenere conto degli aspetti relativi al genere, all'età e alle provenienze culturali nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.

Art. 1

(Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, Dipartimento) intende promuovere l'attuazione d'interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all'interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti.
2. Il presente Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
3. I comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni sono comunque titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del Terzo settore, con imprese sociali e con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
6. Gli enti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell'area tematica per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del presente Avviso e prevedere, nell'oggetto dello statuto o dell'atto costitutivo, una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1.
7. Ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche del successivo articolo 2.
8. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Art. 2

(Obiettivi generali, aree tematiche e risorse finanziarie programmate)

1. L'obiettivo strategico del presente Avviso consiste nel promuovere azioni a contrasto della povertà educativa nelle seguenti aree tematiche:
 - A. "Famiglia come risorsa";
 - B. "Relazione e inclusione";
 - C. "Cultura, arte e ambiente".
2. Alla realizzazione dei progetti nelle aree tematiche, di cui al presente articolo, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), a valere sulle risorse del Capitolo 858, Centro di Responsabilità n. 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'importo complessivo, di cui al comma precedente, è ripartito equamente tra le tre aree tematiche, (di cui al comma 1, nella misura di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
4. Non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.
5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in caso di disponibilità di risorse non assegnate in una o più linee di attività di cui al comma 1, a seguito della proposta di graduatoria dei progetti formulata dalla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 7, comma 1, può procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento delle graduatorie dei progetti nelle altre aree tematiche, così da assicurare il completo utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti di quanto previsto dal presente comma 2.

Art. 3

(Contenuto delle proposte progettuali e durata)

1. Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per ciascuna delle aree tematiche di cui all'articolo 2, devono garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate in premessa e – per ciascuna area tematica – nell'allegato 1.
2. Gli interventi devono garantire l'attenzione al superiore interesse dei minorenni coinvolti, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni.
3. Ciascuna proposta deve chiaramente indicare gli obiettivi generali e specifici, le attività e i risultati dell'intervento, offrire una descrizione appropriata dei cambiamenti ovvero degli impatti sociali che l'intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento, nonché evidenziare gli eventuali punti critici della fase attuativa degli interventi unitamente alle possibili soluzioni.
4. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca e le proposte progettuali che prevedono l'organizzazione di convegni.
5. Le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe così come stabilito nel successivo articolo 9.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento)

1. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, via PEC all'indirizzo: povertaeducativa@pec.governo.it, la domanda di ammissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modulo A), unitamente a:
 - patto d'integrità, redatto utilizzando esclusivamente l'allegato modulo B)
 - scheda di progetto e piano finanziario predisposti utilizzando esclusivamente l'allegato modulo C).
2. Nel caso di collaborazioni con enti privati, il soggetto proponente deve altresì presentare, a pena di esclusione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 del presente Avviso;
 - relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l'esperienza nell'area tematica per la quale si concorre.
3. La documentazione inviata, di cui al comma precedente, deve essere protetta, a pena di esclusione, da password. La password dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4. La domanda deve essere trasmessa, a pena di esclusione, da un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata o comunque riconducibile al soggetto proponente.
4. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "PE2020", l'area tematica prescelta (A, B o C come da articolo 2, comma 1) e la denominazione del comune proponente o della forma associata.
5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui al comma 1 (modulo A, modulo B e modulo C), allegati al messaggio PEC, devono essere in formato PDF originale (non scansionato) e, pena l'inammissibilità, firmati digitalmente (con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS) dal legale rappresentante del soggetto proponente (nella forma singola o associata) o un suo delegato.
6. La dimensione di ciascun messaggio PEC non può essere superiore ai 33 Mbyte. Pertanto, qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei suddetti Mbyte, l'interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di ammissione al finanziamento.
7. La data e l'orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dalla ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso di più invii, ai fini della verifica della data di arrivo della proposta progettuale, farà fede la data dell'ultimo messaggio PEC ricevuto.
8. Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC: povertaeducativa@pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC.

Art. 5

(Verifica di ricevibilità delle domande)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) verifica la ricevibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 4 e 7.
2. Le domande risultate ricevibili e irricevibili sono trasmesse dal RUP alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 6.
3. Il RUP pubblica sul sito internet istituzionale del Dipartimento: <http://famiglia.governo.it> l'elenco delle domande risultate ricevibili ai sensi del comma 1.

4. Il RUP esplica anche le funzioni di soccorso istruttorio, di cui al successivo art. 6, comma 2.
5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, il soggetto proponente deve inviare, pena esclusione, mediante PEC all'indirizzo dedicato (povertaeducativa@pec.governo.it), la password che consente l'apertura delle proposte progettuali precedentemente inviate. Il RUP trasmette alla Commissione di ammissione e valutazione l'elenco definitivo delle proposte ricevibili unitamente alla rispettiva password e l'elenco definitivo delle proposte irricevibili.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Alfredo Ferrante, dirigente di II f. della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6

(Commissione di ammissione e valutazione)

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili sono valutate da un'apposita Commissione, composta da un numero di componenti pari a 5, incluso il Presidente, e da un segretario senza diritto di voto, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. Su richiesta della Commissione il RUP può invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg., eventuale documentazione integrativa.
3. La Commissione valuta i singoli progetti, attribuisce loro un punteggio secondo i criteri previsti nel successivo articolo 8 e conclude l'attività di valutazione con la formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a finanziamento. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza.
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 8. All'esito della valutazione la Commissione redige una proposta di graduatoria dei progetti, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Non sono ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio complessivo inferiore a 70.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, collocandosi alla fine della graduatoria e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procede all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i tramite sorteggio in seduta pubblica. Il/i progetto/i sarà/saranno finanziato/i esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili, previa accettazione - mezzo PEC - da parte del soggetto proponente ed eventuale conseguente rimodulazione del piano finanziario. La Commissione non procede ad assegnazione nel caso di somme residue inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
3. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce prima della erogazione delle risorse il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede allo scorrimento della graduatoria.
4. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet: <http://famiglia.governo.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8
(Attribuzione dei punteggi)

1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 assegna a ogni progetto, appartenente a ciascuna delle aree tematiche di cui all'articolo 2, un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA	PUNTI 50
a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei risultati attesi dell'intervento, sintesi in un quadro logico	Punti 5
a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli impatti sociali che l'intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento	Punti 10
a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa	Punti 10
a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti adottati anche di natura digitale	Punti 10
a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi previsti	Punti 10
a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell'intervento sul territorio (proposta di un possibile modello)	Punti 5
B. COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE	PUNTI 30
b.1 Composizione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità educante) e coerenza della stessa rispetto ai bisogni, all'area tematica prescelta, alle competenze di ciascun partecipante	Punti 10
b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità educante)	Punti 10
b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di programmazione, progettazione e nella attuazione dell'intervento	Punti 10
C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO	PUNTI 20
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite	Punti 10
c.2 Metodologia, indicatori e soggetto individuato per la realizzazione di una valutazione d'impatto sociale	Punti 10

Art. 9
(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. Dopo la pubblicazione della graduatoria ex art. 7, comma 4, e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il Dipartimento per le politiche della famiglia invia, tramite PEC, ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento un atto di concessione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto. Il soggetto beneficiario è tenuto a controfirmare digitalmente (con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS) l'atto di concessione delle risorse finanziarie inviato dal Dipartimento.
2. La data dell'avvio delle attività viene comunicata tramite PEC dal beneficiario sulla base del termine indicato nell'atto di concessione di cui al comma precedente, nel rispetto del cronoprogramma indicato nella domanda di ammissione al finanziamento (modulo A) dal soggetto proponente. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima della data comunicata dal beneficiario.

3. La conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla data di inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle Regioni o dalle autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti in accordo con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.
4. La richiesta di proroga, debitamente motivata, deve in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato, e in ogni caso non comportino ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
6. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:
 - all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;
 - superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
7. L'importo del finanziamento concesso è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo D) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
 - polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;
 - comunicazione di conto di tesoreria (modulo E);
 - piano esecutivo delle attività;
 - b) fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 6 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:
 - rendicontazione (modulo F) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante;
 - elenco dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
 - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo G);
 - relazione di attività del periodo.
 - c) a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
 - rendicontazione (modulo F) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;

- elenco dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
 - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo G);
 - relazione finale delle attività progettuali.
8. I finanziamenti sono erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
 9. L'Amministrazione si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in un'irregolarità oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento.
 10. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione dell'elenco dei giustificativi di spesa, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso strumento idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
 11. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non possono superare l'importo massimo stabilito secondo la normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
 12. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica: povertaeducativa@pec.governo.it in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal soggetto proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Art. 10

(Informazione e comunicazioni inerenti l'Avviso)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, organizzerà un apposito "Info Day" rivolto a tutti gli interessati legittimati a presentare proposte progettuali, nel quale saranno fornite informazioni sul bando, sulle finalità e sulle modalità di presentazione delle proposte. La comunicazione della data e dell'orario dell'evento e le modalità di registrazione saranno comunicati sul sito <http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/>, con un preavviso di 7 giorni.

Art. 11

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia)

1. Dall'assegnazione delle risorse finanziarie discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo è fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo deve essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale. In caso di mancato utilizzo del logo, il Dipartimento revocherà il finanziamento.

Art. 12

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>
5. I dati forniti dal soggetto proponente sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 13

(Clausole finali)

1. La presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
2. Le proposte progettuali non potranno essere ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa Comunitaria e nazionale.

Roma, 01 dicembre 2020

Il Capo Dipartimento
Cons. Iaria Antonini

Allegati:

- Allegato n.1
- moduli A), B) e C)